



**Settore: LP - Lavori Pubblici**

**Protocollo: 28952.28952/2023**

**Determinazione n. 892 del 03/04/2023**

**Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - M.5 C.2 INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA - ID 28 INT. 486 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N.5 PALAZZINE IN LOCALITÀ BORGO CHIESANUOVA - VIA GABER - MANTOVA. CUP I68I21000460004 CIG 9480053338. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDILSERVIZI PIACENZA SRL CON SEDE IN FOSSADELLO DI CAORSO (PC)**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- è stata definita ed elaborata dall'Amministrazione comunale una proposta complessiva di riqualificazione dei quartieri di Borgochiesanuova e Due Pini descritta nella relazione generale di progetto (in atti in P.G. 95792/2020) in collaborazione con molteplici soggetti e in particolare:

- Fondazione Housing Milano, per gli aspetti di mixità sociale e diversificazione dell'offerta abitativa;
- Aler Mantova, per la definizione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia abitativa e degli spazi aperti o pubblici a servizio;
- Università di Brescia, per gli aspetti di innovazione e smart city;
- Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena per i temi di efficientamento e le comunità energetiche;

- è stato candidato il programma denominato "Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova" del Comune di Mantova, Ente capofila, in collaborazione con associazioni e partenariati con soggetti al bando del decreto interministeriale n. 395 del 16.09.2020 per l'Attuazione del "Programma Innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

### PRECISATO CHE:

- al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie e all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città, il Comune di Mantova vuole promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani specificatamente individuati per questo scopo, proponendo una serie di interventi finalizzati alla densificazione dei servizi alle abitazioni e creazione di spazi necessari al rinforzo del tessuto sociale azioni, per altro, già intraprese in quartieri comunali, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici, volontà espressa dal Comune di Mantova con D.G.C. n. 299 del 23.12.2020;

- si ritiene che l'acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine site in località Borgochiesanuova - via Giorgio Gaber, possa concorrere al raggiungimento dell'obiettivo sopra descritto;

- con D.G.C. n. 60 del 12.03.2021 si approvava il progetto di fattibilità tecnica-economica relativo all'"Acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber" con un quadro economico complessivo di Euro 8.915.000,00 di cui Euro 2.623.663,64 per lavori ed Euro 6.291.336,36 per somme a disposizione, quale proposta "Q.U.I. – Quartiere & innovazione, Mantova" preliminare e si disponeva la candidatura dell'intervento al bando P.I.N.Qu.A. (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare) promosso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti pubblicato in G.U. n. 285 del 16.11.2020;

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383, firmato in data 07.10.2021, venivano approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte valutate positivamente dall'Alta Commissione e pertanto ammesse a finanziamento e il Comune di Mantova risulta beneficiario di un contributo di euro 15.000.000;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 03.11.2021 avente ad oggetto: APPROVAZIONE AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 ELENCO ANNUALE 2021 DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N.5 PALAZZINE IN LOCALITA' BORGOCHIESANUOVA, VIA GIORGIO GABER - CUP I68I21000460004, in base all'approvazione del finanziamento statale di cui al D.M. n. 383/2021, veniva data la relativa copertura finanziaria in bilancio al progetto di fattibilità tecnico-economica per l'importo complessivo di Euro 8.915.000,00;
- con D.G.C. n. 286 del 24.11.2021 veniva accettato il contributo complessivo pari ad € 15.000.000,00 per il programma "Q.U.I. – Quartiere &Innovazione, Mantova - ID 28, comprensivo anche del contributo a valere sull'opera 'Acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber' (ID 486) di Euro 8.915.000,00;
- con atto dirigenziale dell'08.03.2021 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, l'Ing. Francesco Rebegoldi e, inoltre, per mezzo di atto dirigenziale datato 10.11.2022 si provvedeva ad individuare il gruppo di lavoro ai fini della ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche;
- per mezzo della determinazione dirigenziale n. 3310 del 17.12.2021 ad oggetto: PNRR PINQUA – NEXT GENERATION EU - PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITA' DELL'ABITARE – SOTTOSCRIZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (M.I.M.S.) PER PROPOSTA "Q.U.I. QUARTIERE & INNOVAZIONE, MANTOVA" ID 28 PRESENTATA DAL COMUNE DI MANTOVA si accertava la quota di contributo a fondo perduto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili:

ID	INTERVENTO	CUP	ANNO BILANCIO/ ESIGIBILITA'	IMPORTO
486	Acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber	I68I21000460004	2021	€ 5.390.000,00
			2022	€ 650.000,00
			2023	€ 2.500.000,00
			2024	€ 375.000,00

- con Decreto Ministeriale n. 804 del 20.01.2022, veniva assegnato definitivamente il contributo di € 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 28 del Comune di Mantova "Q.U.I. – Quartiere &Innovazione, Mantova" nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3;
- con D.G.C. n. 44 del 23.02.2022 veniva approvato lo schema di convenzione tra il MIMS e il Soggetto beneficiario Comune di Mantova, per la realizzazione delle opere della proposta ID 28 del Comune di Mantova denominata Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova;
- con Determinazione Dirigenziale n. 467 del 25/02/2022 veniva affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "Riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber" (id. 28 – int. 486 Pinqua) all'Arch. Cristiano Guernieri, con studio in Mantova, via Principe Amedeo n°23;
- con D.G.C. n. 181 del 20/07/2022 avente ad oggetto: INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 5 PALAZZINE IN LOCALITA' BORGOCHIESANUOVA, VIA GIORGIO GABER – veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo - CUP I68I21000460004, dell'importo complessivo di Euro 9.640.000,00, a seguito di una revisione dei prezzi applicata sulla base del DL 50/22, che, all'art 26 comma 3, autorizzava le stazioni appaltanti, nelle more della pubblicazione dei prezzi regionali aggiornati di incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzi regionali aggiornati alla data del 31/12/2021;

#### **PREMESSO CHE:**

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 2594 del 19/10/2022, nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo, si è dato avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificata dall'art. 51 comma 1 lett. a), sub 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, da svolgere in modalità telematica mediante SINTEL di ARIA SpA, per l'affidamento dell'intervento "NEXT GENERATION EU - PNRR – PIANO INNOVATIVO QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA – ID 28 - INT. 486 – ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 5 PALAZZINE IN VIA GIORGIO GABER", per l'importo complessivo presunto di Euro 3.784.881,10, di cui Euro 3.563.997,91 per lavori ed Euro 220.883,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- con la sopracitata Determinazione n. 2594 del 19/10/2022 è stato approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

- con Determinazione n. 2770 del 07/11/2022 sono stati approvati l'elenco degli operatori economici da invitare alla gara, individuati in conformità alle risultanze del sorteggio avvenuto in data 07/11/2022, come da verbale acquisito agli atti con prot. 111464/2022, nonché lo schema di lettera invito con i relativi allegati;

- con D.G.C. n. 295 del 16/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "NEXT GENERATION EU - PNRR - PIANO INNOVATIVO QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA ID 28 - INT. 486 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N.5 PALAZZINE IN VIA GIORGIO GABER - CUP I68I21000460004";

- in data 21/11/2022 è stata trasmessa tramite Sintel (ID 161724166) la lettera d'invito agli operatori economici sorteggiati in data 07/11/2022 come da verbale in atti con prot.n. 111464/2022;

- l'intervento di cui al presente contratto ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Componente-Misura- Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.3 – PINQuA. L'allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare, fissa in riferimento a tale investimento il traguardo **M5C2-19** di firma delle convenzioni entro il primo trimestre 2022 e l'obiettivo **M5C2-20** di sostegno a 10.000 unità abitative entro il primo trimestre 2026 e 800.000 mq di spazi pubblici. L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità al traguardo e di 78 al numero di unità abitative e di 1861 mq di spazi pubblici all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando. Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3 sono associati **all'Indicatore Comune RISPARI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA** in MWh/anno. Il contributo programmato dell'opera all'indicatore comune è pari a 413 MWh Annuì. Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3 non contribuiscono **all'obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;

- con Determinazione n. 3400 del 20/12/2022, esecutiva il 22/12/2022, stante la regolarità della procedura, e preso atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi di legge in ordine al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa EDILSTRADE BUILDING SPA, con sede in Piacenza, Via Colombo n. 22, Cod. Fiscale e P.IVA 00103110334, per l'importo di Euro 3.217.933,72, al netto del ribasso offerto del 9,71 % (pari ad Euro 346.064,19), a cui si aggiungono Euro 220.883,19 per gli oneri della sicurezza non ribassabili e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 3.438.816,91 oltre IVA;

- in data 03/02/2023 è stato sottoscritto, tra il Comune di Mantova e la società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza, il contratto d'appalto Rep. N. 32311, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova il 08/02/2023 al n. 1413, Serie 1T, relativo alla "ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N.5 PALAZZINE IN VIA GIORGIO GABER - CUP I68I21000460004 - CIG 9480053338 NEXT GENERATION EU - PNRR - PIANO INNOVATIVO QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA ID 28 - INT. 486";

**VISTA** l'istanza presentata dal Sig. Luca Cortellari, legale rappresentante della società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC), acquisita agli atti del Prot. Com.le col n. 35688/2023, con la quale chiede, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'autorizzazione a subappaltare le opere relative a "**NOLO DI PONTEGGIO ESTERNO COMPRESO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO**", in favore della ditta EDILSERVIZI PIACENZA S.R.L. con sede in Fossadello di Caorso (PC), via Argine Po snc – 29012, C.F. e P.IVA 01833840331, per l'importo di € 200.000,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA di legge;

**ACCERTATO** che il Sig. Luca Cortellari, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, sopra citata, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

**ATTESO** che la società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC), all'atto dell'offerta di gara, ha indicato all'art. 27 della Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 le seguenti lavorazioni da affidare in subappalto: "ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO, OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE, OPERE DI MURATURA, OPERE DI INTONACI, OPERE DI LATTONERIA, OPERE DA FABBRO, OPERE DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA, OPERE DA CARTONGESSISTA, OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE, OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO, OPERE DA FALEGNAME, OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO, OPERE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, FACCIATE A VERDE, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, IMPIANTI IDRICOSANITARI E DI SCARICO, IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI, NOLI A CALDO", così come espressamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il Sig. Luca Cortellari, legale rappresentante della società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC), ha dichiarato che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l'impresa affidataria del subappalto a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 il pagamento risultante dalle lavorazioni affidate in subappalto alla ditta EDILSERVIZI PIACENZA S.R.L. con sede in Fossadello di Caorso (PC), viene corrisposto direttamente dalla stazione appaltante alla stessa ditta subappaltatrice;

**PREMESSO** che, come da consolidata giurisprudenza, e come altresì ribadito dall'ANAC, dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra stazione appaltante e subappaltatore, pertanto la possibilità di pagare direttamente si configura esclusivamente come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la stazione appaltante adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore;

**RICHIAMATO** l'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la disciplina fiscale prevista dal DPR 633/1972 e s.m.i. per il pagamento diretto delle prestazioni rese dai subappaltatori;

**RITENUTO** pertanto di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto;

**DATO ATTO** che:

- risultano effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo alla ditta EDILSERVIZI PIACENZA SRL con sede Fossadello di Caorso (PC), in particolare in ordine a: regolarità contributiva (DURC acquisto presso INPS/INAIL/CNCE in atti), certificati del Casellario Giudiziale, annotazioni casellario informatico, assenza di sanzioni amministrative e di situazioni di fallimento, attestazione SOA, certificato regolarità fiscale, iscrizione alla White List della Prefettura di Piacenza, documenti tutti conservati agli atti di questo Settore;
- il Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Rebegoldi, ha attestato la regolarità del procedimento istruttorio;
- l'ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

**PRESO ATTO** che:

- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013;

**PRECISATO** che il legale rappresentante della ditta subappaltatrice EDILSERVIZI PIACENZA SRL, con sede Fossadello di Caorso (PC) si è, altresì, impegnato, nell'ambito del contratto di subappalto stipulato con l'Appaltatore, nonché mediante espresse dichiarazioni, a rispettare le ulteriori condizionalità PNRR, il principio DNSH, l'assenza del conflitto di interessi e l'identificazione del Titolare Effettivo, tutto conservato agli atti di questo Settore;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**RICHIAMATE:**

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- la DCC n. 85 del 21/12/2022 di approvazione del Bilancio finanziario anni 2023-2025 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione anni 2023-2025;
- la DGC n. 3 del 04/01/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2023-2025: parte finanziaria;
- la DGC n. 43 del 16/02/2023 di riaccertamento residui anno 2022;

#### **VISTI:**

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e D.lgs. n. 56/2017 e s.m.i.
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50/2016 approvate dal Consiglio di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;
- la Legge n. 55/2019, "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" c.d. "Sblocca cantieri";
- la Legge n. 120/2020 "Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia";
- il D.L. n. 183/2020 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. "Milleproroghe 2021";
- la L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Decreto semplificazioni bis";

### **DETERMINA**

**1. di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2. di autorizzare** il subappalto relativo al "NOLO DI PONTEGGIO ESTERNO COMPRESO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO", nell'ambito dei lavori di riqualificazione energetica di n. 5 palazzine site in località Borgo Chiesanuova, via Gaber - Mantova, nei confronti della ditta EDILSERVIZI PIACENZA S.R.L. con sede in Fossadello di Caorso (PC), via Argine Po snc – 29012, C.F. e P.IVA 01833840331, per l'importo di € 200.000,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA di legge;

**3. di dare atto**, altresì, che l'autorizzazione è subordinata alla trasmissione, a cura dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavori di competenza del subappaltatore;

**4. di disporre** che la stazione appaltante provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti, così come previsto dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

**5. di richiamare** l'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la disciplina fiscale prevista dal DPR 633/1972 e s.m.i. per il pagamento diretto delle prestazioni rese dai subappaltatori;

**6. di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art.105 del D.lgs 50/2016, il subappalto è soggetto, in particolare, alle seguenti condizioni, prescrizioni ed obblighi:

- obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi del subappaltatore e i dati concernenti la relativa attestazione di qualificazione, con indicazione delle opere subappaltate;
- obbligo di adempiere a tutto quanto disposto dall' art. 105 del D.lgs 50/2016 e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore e dal Capitolato Speciale d'appalto;
- ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, l'Appaltatore rimane in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto;
- qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore o richiesta di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi in conseguenza delle opere subappaltate, può essere fatta valere unicamente nei confronti dell'Appaltatore, restando l'amministrazione committente sollevata da qualsiasi eventuale pretesa al riguardo;
- **Obbligo dell'impresa affidataria di adempiere a tutto quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare:**
  - A) di trasmettere il PSC all'esecutrice (c. 2 art. 101 del D.lgs 81/2008), con obbligo dell'impresa esecutrice di produrre, per il tramite dell'affidatario, eventuali proposte di integrazione, al piano di sicurezza e di coordinamento o esplicita accettazione dello stesso (con dichiarazione in

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- originale) da depositare in cantiere e da sottoporre alla valutazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (c 2 art. 96 del D.lgs 81/2008);
- B) di verifica del Pos dell'impresa esecutrice e la congruità al proprio Pos e quello delle altre esecutrici (c. 3 art. 101; c. 3 art 97 del D.lgs 81/2008 e c 7, art. 105 del D.lgs 50/2016)
  - C) di depositare in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, una copia del Pos della ditta esecutrice in originale che dovrà essere esplicitamente verificata ed approvata dal Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione (lett. b comma 1 art. 92 del D.lgs 81/2008 e dal comma 3 art. 101 del D.lgs 81/2008);
  - D) di trasmettere a questo Ufficio la documentazione di cui alla lett. a) comma 9 art. 90 del D.lgs 81/2008 (così come elencato nell' Allegato XVII del Decreto stesso): Dvr e dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008;
  - E) di consentire l'accesso in cantiere ed iniziare i lavori oggetto del subappalto solo dopo aver adempiuto a tutto quanto sopra richiesto.

**7. di dare atto che:**

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- ai sensi dell'art. 105, comma 14, ult. capoverso, D.Lgs. 50/2016 l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 1228 c.c. l'appaltatore risponde anche dei fatti dolosi o colposi del subappaltatore, eventualmente commessi nell'esecuzione delle prestazioni affidategli in regime di subappalto;

**8. di comunicare** il presente provvedimento sia all'appaltatore sia al subappaltatore ai fini di effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**9. di dare atto che** dalla presente determina non derivano impegni di spesa né diminuzioni di entrata a carico dell'Amministrazione Comunale.

**IL DIRIGENTE**

**Arch. Carmine Mastromarino**

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente*

*(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*